



Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 103 del 23/12/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER IL GIORNO 23 DICEMBRE 2020.

IL SINDACO

VISTA la precedente O.S. 101 del 17 dicembre 2020 che qui s'intende integralmente richiamata, ivi compresa la premessa e la parte motiva;

VISTO il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172;

VALUTATA la necessità di integrare alcune disposizioni già adottate con O.S. 101 del 17 dicembre 2020, in ragione del mutato scenario delineato dal precitato D.L. 172/2020 e dall'andamento della situazione epidemiologica da COVID19 a livello locale;

CONSIDERATO in particolare che, da notizie attinte attraverso la consultazione dei "social", un considerevole numero di persone, per lo più di giovane età, si sono date appuntamento nelle aree centrali della città per anticipare forme di festeggiamento della vigilia di natale confidando nell'apertura dei pubblici esercizi consentita dalla c.d. zona "gialla";

VALUTATO che l'eventuale allestimento di forme di piccolo trattenimento musicale, anche del tipo "D.J. set" all'interno o nelle immediate adiacenze dei locali potrebbe favorire il massivo assembramento di persone;

CONSIDERATO che lo scenario descritto è stato valutato in apposita riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi alle ore 17.30 del 22 dicembre 2020 condividendo l'adozione di ulteriori mirate misure restrittive volte a limitare il fenomeno;

ORDINA

nel giorno 23 dicembre 2020 per l'intera giornata

- **il divieto di allestimento e di svolgimento di qualsiasi forma di trattenimento musicale e diffusione sonora musicale** ivi compresi i c.d. "D.J. set";
- **il divieto di stazionamento per le persone, in aggiunta a quelle già oggetto di divieto di cui all'Ordinanza Sindacale n. 101 del 17 dicembre 2020, esteso alla giornata odierna, nelle sotto indicate zone della città:**

Via Lanza, Piazza U. Giordano (area pedonale); Piazza U. Giordano - Corso Vittorio Emanuele II, tratto da Via Diomede a Via Oberdan/C.so Garibaldi; - Largo degli Scopari;

Vicolo Di Leva; Via Martire; Vico Ciancarella; Piazza Purgatorio.

Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza si applicano:

- le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 101 del 17 dicembre 2020;
- il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 ed il DPCM 3 dicembre 2020 così come richiamato ed integrato da ridetto DL.

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato le violazioni del decreto legge medesimo ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4 comma 1 del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00 e con le sanzioni accessorie ivi contemplate.
- gli esercizi commerciali per i quali venga accertata la violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno assoggettati alla chiusura temporanea con obbligo di non proseguire l'attività con conseguente segnalazione al Prefetto per l'adozione del provvedimento di chiusura ad 5 a 30 giorni.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia ed Ufficio di Protezione Civile;
 - ✓ Servizio Mobilità e Traffico;
 - ✓ Servizio Integrato Attività Economiche;
 - ✓ Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO

Franco Landella

